

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LO PRESTI**

Disposizioni in favore di titolari di esercizi commerciali
abilitati alla vendita di ricambi per automobili e moto

Presentata il 4 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il mercato dei ricambi per automobili e ciclomotori ha perso circa 4.000 punti di distribuzione con una perdita stimata in circa 12.000 unità lavorative.

I problemi per tutti gli operatori del settore derivano dalla approvazione nella precedente legislatura, della legge per la rottamazione delle auto e delle motociclette (decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403).

Queste leggi hanno tolto dal mercato circolante, perché inquinanti, le auto non catalitiche e le moto di una certa anzianità, con un risultato positivo per l'ambiente, ma devastante per i venditori di ricambi di auto e moto, i quali si sono

ritrovati da un giorno all'altro partite di prodotti praticamente invendibili.

Infatti oggi in Italia i magazzini di ricambi per auto e moto sono circa 9.000 e le previsioni portano a ipotizzare la chiusura a causa delle norme sulla rottamazione, di circa il 65 per cento di essi.

È sotto gli occhi di tutti l'ingente danno apportato alla categoria dei rivenditori di ricambi e le notevolissime perdite di unità lavorative provocate.

Per questo motivo, è necessario ed urgente un intervento dello Stato volto a riequilibrare un mercato distorto e danneggiato da flussi di pubblico denaro.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione della legge;

L'articolo 2 individua i ricambi soggetti al rimborso attraverso la rottamazione.

L'articolo 3 demanda al Ministero delle attività produttive l'emanazione di un decreto finalizzato all'applicazione della legge, mentre l'articolo 4 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di un decreto finalizzato alla restituzione delle

imposte ingiustamente versate e relative ai ricambi divenuti invendibili a seguito delle leggi sulla rottamazione dei veicoli.

L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria del provvedimento, stimata in 155 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica ai titolari di esercizi commerciali e di magazzini autorizzati alla vendita di ricambi per autoveicoli e motoveicoli.

ART. 2.

1. Sono rottamabili i ricambi per gli autoveicoli e i motoveicoli non più in circolazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 29-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, e al decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in giacenza presso gli esercizi commerciali e i magazzini autorizzati di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. Il Ministro delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, l'entità, le condizioni e le modalità di erogazione del rimborso per la rottamazione dei ricambi di cui all'articolo 2.

2. Il rimborso di cui al comma 1 può avvenire esclusivamente per i ricambi che risultano fatturati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni citate all'articolo 2.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata

in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto le modalità per la restituzione ai soggetti di cui all'articolo 1 delle imposte pagate sui ricambi di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni citate al medesimo articolo 2.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

